



Allegato "C" all'atto n.1.509/1.107 di rep. Notaio Andrea Galleri

STATUTO DEL

"CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI LUMEZZANE - APS - ETS"

IN SIGLA "C.A.I. SEZIONE DI LUMEZZANE - APS - ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1

È costituita con sede in Lumezzane l'associazione denominata: "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Lumezzane - APS - ETS" e sigla "C.A.I. Sezione di Lumezzane - APS - ETS".

Essa ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Art.2

L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) e fa parte del Club Alpino Italiano Regione Lombardia.

La Sezione è struttura periferica del C.A.I., di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Essa uniforma il proprio Statuto a quello Nazionale e al Regolamento Generale del C.A.I.

Gli iscritti all'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art.3

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Art.4

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del

D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

5. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per conseguire tali scopi, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I., nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'Associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione e gestione di rifugi alpini e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con altre Sezioni;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, per la formazione di soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il

C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Il Ladino" del quale è editrice e proprietaria;

l) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio, la dotazione di materiale alpinistico.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, tra cui attività di autofinanziamento tramite l'organizzazione di eventi, escursioni, gite e uscite, rivolte sia ai propri tesserati, che a eventuali partecipanti; organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri soci e non soci; promozione e gestione di attività di utilità sociale, culturale, formativa e ricreativa in collaborazione con enti comunali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali e qualsiasi attività connessa, accessoria, necessaria e attinente alle predette.

Art.5

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III SOCI

Art.6

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art.7

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda scritta su apposito modulo, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali, anche online. Per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.; si obbliga inoltre ad osservare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Se-

zione. La richiesta di trasferimento deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla nuova Sezione presso la quale egli intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art.8

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art.9

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato purché il Socio paghi la quota sociale entro il 31 marzo. Dall'1 aprile chi non ha versato la quota sociale è considerato decaduto.

Art.10

Il Socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei C.A.I. e di quello Sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale comprensiva del contributo per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b) e c) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, ne usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art.11

I diritti e doveri del Socio sono quelli stabiliti nell'art.II.4 dello Statuto del C.A.I. e nell'art.II.IV.1 del Regolamento Generale del C.A.I.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non autorizzate dai suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art.12

La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art.II.V dello Statuto del C.A.I. e dall'art.II.V.1 del Regolamento Generale del C.A.I., con le modalità ivi stabilite.

Il socio può dimettersi dal C.A.I. in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art.13

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi dell'Associazione e con le regole della corretta e educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.14

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art.15

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni.

Capo 1° ASSEMBLEA

Art.16

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probi-viri ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;

- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea Nazionale dei Delegati;
- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera sull'acquisto e sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto dell'Associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto.

Art.17

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di Controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito o consegnato a ciascun socio avente diritto al voto.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in Sezione almeno 7 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 7 giorni prima della data.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art.18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno di-

ritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano competono ai soli soci maggiorenni.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto per corrispondenza.

Art.19

L'Assemblea, per le proprie riunioni, nomina un Presidente, un verbalizzatore e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità del diritto a partecipare all'Assemblea.

Art.20

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve

essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I.

Capo 2°

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone di un numero massimo di 15 componenti, che vengono eletti dai Soci secondo le modalità espresse nell'art. 20.

Il numero viene determinato dall'Assemblea dei Soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Art. 23

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti e il subentrante assume obbligatoriamente l'anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni generali entro due mesi. Il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero l'Organo di Controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi sessanta giorni dalla convocazione per indire nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato o consegnato almeno quattro giorni prima della riunione, salvo i casi di ur-

genza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al C.A.I. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario o da un altro componente designato dal Consiglio Direttivo e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Art.25

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i soci che fanno parte di Organismi Superiori Regionali e Centrali del C.A.I. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

Gli ex Presidenti dell'Associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art.26

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I. In particolare, esso:

- predispone il programma annuale di attività dell'Associazione e ne cura l'attuazione di esecuzione conformemente ai deliberati dell'Assemblea dei Soci;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;

- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art.17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui e responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Capo 3°

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art.27

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e le liquidazioni di spesa. Sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente, inoltre, presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione (nel caso sia previsto). In caso d'impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

In caso di dimissioni, che vanno presentate al Consiglio Direttivo, esse non necessitano di presa d'atto, sono immediatamente efficaci.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla no-

mina del suo presidente.

Il candidato Presidente deve avere anzianità di iscrizione continuativa di almeno tre anni sociali. Il Presidente è rieleggibile una sola volta oppure dopo almeno un anno di interruzione.

Il Vicepresidente collabora col Presidente nell'attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo e lo sostituisce in tutte le funzioni durante la sua assenza.

Capo 4°

TESORIERE E SEGRETARIO

Art.28

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma le liquidazioni di spesa unitamente al Presidente.

Art.29

Il Segretario collabora col Presidente e il Vicepresidente nell'attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo diversa decisione del Consiglio stesso.

Capo 5°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art.30

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di Controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. Esso è composto da almeno tre membri eletti dai soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi, a scrutinio segreto. La carica ha durata di tre anni, rieleggibili. Essi nominano fra i componenti un Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art.31

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno due volte all'anno; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;

- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di Controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'even-

tuale Regolamento;

d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO V CARICHE SOCIALI

Art. 32

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'Associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano, o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

TITOLO VI COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 33

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 34

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

È vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VII

SOTTOSEZIONI**Art.35**

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del CDR competente.

La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei delegati del C.A.I. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. Le Sottosezioni, quindi, non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'Associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

**TITOLO VIII
PATRIMONIO****Art.36**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

**TITOLO IX
AMMINISTRAZIONE****Art.37**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti o dell'Organo di Controllo ove previsto, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art.38

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art.39

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'Associazione stessa.

Art.40

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più Sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

È escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art.41

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri e l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri e l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art.42

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto Nazionale ed il Regolamento Generale del C.A.I., la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del C.A.I. Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del C.A.I.

F.TO LAURA ZANONI

F.TO ANDREA GALLERI NOTAIO L.S.